

Sanzioni fiscali più leggere

Via libera al dlgs. Il tetto massimo scende dal 240 al 120%. In generale, si passa da un meccanismo proporzionale, ancorato a minimi e massimi, a valori in misura fissa

Riduzione delle sanzioni amministrative dal 90% al 70% con un tetto massimo che passa dal 240% al 120%. Sono queste alcune delle novità più rilevanti presenti nel decreto legislativo sulla riforma delle sanzioni approvato ieri dal Consiglio dei ministri. In generale, si passa dall'applicazione di sanzioni proporzionali variabili, che prevedevano un range compreso tra un minimo e un massimo, a sanzioni in misura fissa.

D'Amico e Mezzi a pag. 23

Le novità del testo riscritto e integrato sulle violazioni dichiarative ai fini Ires e Irap

Sanzioni con carico alleggerito

La riduzione va dal 90% al 70% e tetto massimo al 120%

In caso di dichiarazione infedele, la sanzione che andava dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta diventa fissa e pari al 70%, con un minimo di 150€

DI GIUSEPPE D'AMICO
E RICCARDO MEZZI

Riduzione delle sanzioni amministrative dal 90% al 70% con un tetto massimo che passa dal 240% al 120%. Sono queste alcune delle novità più rilevanti presenti nel decreto legislativo sulla riforma delle sanzioni che interviene sui decreti legislativi del 1997 in modo da allineare il nostro ordinamento ai parametri europei e introdurre un principio di maggiore proporzionalità. In generale, si passa dall'applicazione di sanzioni proporzionali variabili, che prevedevano un range compreso tra un minimo e un massimo, a sanzioni in misura fissa.

Con riferimento al d.lgs. 471/1997, l'articolo 1, che riguarda le violazioni dichiarative ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap), viene riscritto e integrato. In particolare, in caso di omessa di-

chiarazione, la sanzione applicabile non è più pari al 120%-240% dell'imposta dovuta, ma diviene fissa in misura pari al 120%.

Nell'eventualità in cui nessuna imposta dovesse essere versata, la sanzione rimane quella già prevista e che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 1.000 euro (sanzioni ancora aumentabili fino al doppio con riguardo ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).

In caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni (dichiarazione omessa), ma non oltre i termini di accertamento (ex art. 43 del dpr 600/1973) e comunque prima dell'avvio di attività di verifica o accertamento, la sanzione applicabile sarà pari al 75% delle imposte da versare. Se nessun importo dovesse essere dovuto, le sanzioni amministrative base saranno pari agli importi sopra indicati (250-1.000 euro). In caso di dichiarazione infedele, la sanzione che andava dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta diventa fissa e pari al 70%, con un minimo di 150 euro. Se l'infedeltà deriva dall'utilizzo di documentazione falsa o di condotte simulatorie o fraudolente (dichiarazione fraudolenta), i parametri indicati sono aumentabili dalla metà al doppio (oltre ai risvolti dell'operazione anche

sul versante della responsabilità amministrativa dipendente da reato applicabile all'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001).

La sanzione applicabile sarà pari al 50% in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa entro i citati termini di accertamento e sempre prima dell'avvio di attività di verifica o accertamento. Le medesime riduzioni sanzionatorie relative alle fattispecie di omessa e infedele dichiarazione si applicano anche con riferimento all'Iva. Viene ritoccata anche la sanzione prevista per omessi o insufficienti versamenti (articolo 13) che passa dal 30% al 25% dell'importo non versato, applicabile anche nelle ipotesi di utilizzo in compensazione di un credito non spettante. Si ricorda che la definizione di credito inesistente e non spettante è stata rivista dal legislatore mediante la modifica del d.lgs. 74/2000 e che tali nuove definizioni sono applicabili anche ai fini amministrativi per espresso riman-



do legislativo.

La riforma ha riguardato anche le disposizioni generali di cui al d.lgs. 472/1997, che recepisce alcuni principi di matrice europea secondo cui la disciplina delle sanzioni tributarie è improntata a criteri di proporzionalità e di offensività. Inoltre, in presenza obiettive condizioni di incertezza interpretativa, non è più punibile il soggetto che si adegui alle indicazioni dell'amministrazione finanziaria e che abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione integrativa e al pagamento dell'eventuale tributo dovuto entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del documento di prassi contenente l'orientamento da adottare. All'interno dello stesso decreto, il legislatore ha anche rimodulato l'istituto del ravvedimento operoso, prevedendo un abbattimento delle sanzioni che possono essere regolarizzate dopo la nuova comunicazione dello schema di atto e senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

— © Riproduzione riservata — ■